

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA
SEZ. IV RG 7865/2023 – UDIENZA 20.09.2023

SECONDA MEMORIA

PER

Società Panichi srl Unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Panichi Stefano, nato a Ascoli Piceno il 31.01.1973 e ivi residente Via Giudea 6, con sede in Ascoli Piceno via Bonifica 15, CF/P.Iva 01978600441 (Avv. Elisabetta Morganti - indirizzo pec per notificazioni e comunicazioni avvelisabettamorganti@puntopec.it, fax 0736/255508)

CONTRO

- Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, in persona del Commissario pro-tempore;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore;
- Ministero dell'Economia e Finanza, in persona del Ministro pro-tempore;
- Invitalia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma Via Calabria 46, CF 05678721001;
- Salvi srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via dell'Agricoltura snc Norca (PG), CF 02847560543, quale controinteressata.

Considerato che non sono state prodotte dalle parti resistenti ulteriori memorie, si ribadisce in questa sede quanto già ampiamente dedotto ed eccepito negli atti di causa.

Nel merito si ribadisce che nel modello in questione (All.4) la Invitalia ha espressamente chiesto che il legale rappresentante dichiarasse la sussistenza nei suoi confronti di “[...] rinvii a giudizio [...] che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione presenti [...] nel registro carichi pendenti [...] ai sensi della vigente normativa” e che **ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. n. 313/2002 aggiornato alla L. 30 dicembre 2022, n. 199 “Testo unico sul casellario giudiziale” nel certificato carichi pendenti NON RISULTANO né i provvedimenti giudiziari emessi dal Giudice di Pace, né i provvedimenti di altri Giudici (come il rinvio a giudizio del 17.11.2021 notificato al Sig. Panichi per l'udienza del 22.02.22) per reati di competenza del Giudice di Pace.**

La Invitalia ha scientemente, intenzionalmente e volontariamente chiesto ai candidati al bando di dichiarare SOLO i “rinvii a giudizio” (pertanto non il certificato del registro carichi pendenti ove risultano soltanto le indagini in corso e non i rinvii a giudizio) risultanti dal certificato dei carichi pendenti secondo la vigente normativa, escludendo

quindi altrettanto scientemente, intenzionalmente e volontariamente i reati che in essi, normativamente, non vi vengono iscritti.

Altrimenti, come sopra detto, avrebbe chiesto ai candidati, puramente e semplicemente, di dichiarare“-che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione”.

Invero qualora avesse voluto conoscere “*tutti i fatti anche non predeterminabili ex ante, ma in concreto comunque incidenti in modo negativo sulla integrità ed affidabilità dell’operatore economico*” (cfr. memoria dell’Avvocatura dello Stato del 14.07.2023 pag. 9) o avesse ritenuto che “*per tutti i fatti aventi un qualche riflesso penale (sia esso in fase di indagine o definitivo) sussiste in linea presuntiva l’onere di dichiarazione, perché tutti sono in sé indice di una potenziale attitudine alla più severa infrazione delle regole della convivenza civile, così riflettendosi sull’affidabilità professionale del soggetto dichiarante sottomessa per necessità al vaglio dell’Amministrazione*” (cfr. per esempio pag. 17 memoria di Invitalia del 01.06.2023), **secondo i canoni di correttezza e buona fede che deve informare l’agire della PA e ai fini di una leale collaborazione tra amministrazione e cittadino, contraddistinta da uno scambio di informazioni e permeata dai caratteri della completezza e della trasparenza**, Invitalia non avrebbe dovuto limitare il campo della dichiarazione richiesta, ma avrebbe dovuto genericamente chiedere di dichiarare la sussistenza di ogni fatto avente un qualche riflesso penale sia esso in fase di indagine o definitivo.

Invece le resistenti hanno inteso volontariamente e scientemente, oltre che del tutto autonomamente, circoscrivere i rinvii a giudizio da dichiarare da parte dei candidati a quelli risultanti dal certificato dei carichi pendenti (si ribadisce che il registro dei carichi pendenti non certifica l’esistenza di rinvii a giudizio, espressamente richiesti nell’All.4), per cui, in buona fede e secondo i canoni di trasparenza e correttezza predetti, non possono ora accusare la ricorrente di aver prodotto “dichiarazioni sostitutive inventiere” o dal “contenuto non veritiero” o che “la Società candidata ha dichiarato il falso” o che ha addirittura “allegato documentazione falsa attestante i carichi pendenti” **perché la dichiarazione del Sig. Panichi è, invece, rispetto a quanto richiesto, “VERA”, come attestata dalla Procura della Repubblica nel documento carichi pendenti versato in atti.**

E, si ribadisce, anche qualora la Società ricorrente avesse prodotto un certificato del casellario giudiziale rilasciato il giorno prima della richiesta di partecipazione al bando in argomento, lo stesso avrebbe riportato la dicitura “Non risultano carichi pendenti”, proprio in virtù di quanto disposto dall’art. 27 del D.P.R. n. 313/2002.

Contrariamente, si ripete, potrebbe sempre opinarsi che il candidato non ha fornito dichiarazioni esaustive, anche se non domandate ed in presenza di richieste espresse di

dichiarazioni precise (come nella fattispecie) e l'Amministrazione potrebbe sempre, in ipotesi, per il cd principio di omnicomprensività della dichiarazione, escluderlo in quanto per esempio non ha dichiarato se è stato oggetto in passato di indagini penali o amministrative, se ha ricevuto verifiche o sanzioni fiscali, se è stato convenuto in giudizi di lavoro, finanche se ha tenuto una condotta personale e/o morale irreprensibile, tutto potendo essere discrezionalmente esaminato per "rendere dubbia la sua integrità o affidabilità" (cfr. pag. 13 memoria di Invitalia del 01.06.2023).

Evidentemente, invece, la PA non può pretendere dai partecipanti ad una gara **più** che gli stessi rendano esaustivamente e correttamente, in buona fede, le informazioni che dettagliatamente vengono richieste, oltre che produrre la documentazione domandata, e in ciò consiste il principio di autoresponsabilità del dichiarante, **altrimenti si scadrebbe nell'arbitrio e un cittadino o candidato o utente non saprebbe mai come comportarsi o come porsi nei confronti della PA in tutte i suoi rapporti con la stessa.**

Se per esempio viene chiesto ad un capofamiglia quanti figli minorenni ha, lo stesso non deve mai avere il dubbio che dovrebbe dichiarare anche quanti figli maggiorenni ha e la PA, in tale ipotesi, non potrebbe mai sostenere che, essendo stato omesso il numero di figli maggiorenni il cittadino avrebbe reso una dichiarazione mendace sulla base del principio della omnicomprensività della dichiarazione, perchè ne conseguirebbe il caos.

Pertanto deve essere riconosciuto che nella fattispecie la Panichi srl ha esattamente reso la dichiarazione - VERA - richiesta dall'Allegato 4, non essendo in quel momento, ma neanche ora, destinatario di rinvii a giudizio presenti nel certificato del casellario giudiziale.

E, comunque, come detto, una tale dichiarazione generale e generica poteva sempre essere richiesta dalle Amministrazioni resistenti e dal soggetto attuatore e, certamente, la ricorrente si sarebbe adeguata ed avrebbe dichiarato lo specifico carico pendente (che tra l'altro non avrebbe minimamente influito sulla ammissione della sua domanda di partecipazione al bando per cui non vi era nella fattispecie alcuna ragione per mentire).

Per i motivi suesposti la Panichi srl Unipersonale insiste per l'accoglimento integrale delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e nell'ammissione, se del caso, delle istanze istruttorie formulate nella memoria del 27.07.2023.

Ascoli Piceno, il 11.09.2023

Avv. Elisabetta Morganti

Studio Legale
Avv. Elisabetta Morganti
Piazza Roma 3 Ascoli Piceno
Tel. 0736/499045 – fax 0736/255508 – cell. 348/3020866
PEC avvelisabettamorganti@puntopec.it - avvelisabettamorganti@gmail.com